

COMUNE DI ANTEY-ST-ANDRE'

Parere sul riaccertamento ordinario dei residui
ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, come modificato dal D. lgs 126/2014.

Ricevuta la proposta di deliberazione di Giunta di
"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini del conto di bilancio
all'esercizio finanziario 2021. Adeguamento degli stanziamenti del fondo pluriennale
vincolato e variazione al bilancio di previsione pluriennale 2022-2024".

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs.n.267/2000 che testualmente recita: *"3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni".*
- d) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa,*

al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

- e) l'articolo 26 comma 7 dello Statuto comunale, in applicazione dell'articolo 23 comma 4 della legge regionale 07.12.1998, n. 54, attribuisce alla giunta la competenza ad adottare atti di natura gestionale, ossia tutti gli atti amministrativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati e attribuiti all'organo stesso dagli atti di programmazione interna
- f) alla luce della normativa sopra richiamata, tramite la deliberazione della Giunta Comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto.

Preso atto che

- a) in base al Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs.n.118/2011 e ss.mm.ii., tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.
- b) detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare

formalmente:

- i crediti di dubbia e difficile esazione;
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- i debiti insussistenti o prescritti;
- i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

c) la reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- il trasferimento all'esercizio di reimputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate.

Rilevato che, nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2021, i responsabili degli uffici hanno proceduto ad un'approfondita verifica, da cui è emersa la necessità di provvedere:

- alla cancellazione definitiva di residui attivi e passivi che generano minori entrate ed economie di spesa che confluiscono nella determinazione del risultato di amministrazione;
- alla cancellazione di residui attivi e passivi ed alla loro reimputazione all'esercizio 2022 in quanto obbligazioni giuridiche perfezionate ma non esigibili al 31/12/2021;

- al mantenimento di residui in quanto relativi ad obbligazioni perfezionata e scaduta alla data del 31.12.2021;

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati secondo la tecnica di campionamento e il campione esaminato evidenzia che le entrate ad esso relative sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio, ma non incassate.

Il campione esaminato evidenzia che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate; estratto un campione ed esaminato, risulta che le entrate e le spese nello stesso accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto i responsabili dell'Ente hanno proceduto ad un'approfondita verifica, da cui è emersa la necessità di provvedere – come da allegati consegnati al revisore – a riconoscere, per i motivi illustrati,

- la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2021.
- evidenziare i residui attivi provenienti dalla gestione di competenza 2021 da riportare come da tabella sottoesposta
- evidenziare i residui passivi provenienti dalla gestione di competenza 2021 da riportare come da tabella sottoesposta
- eliminare i residui attivi e passivi come sotto evidenziati per i motivi indicati dai responsabili di settore

Preso ancora atto, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, che le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 come risultano dai prospetti allegati sono di seguito evidenziate:

	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI CANCELLATI
RESIDUI ATTIVI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2020 E PRECEDENTI	61.477,40	11.744,44
RESIDUI ATTIVI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2021	313.844,50	330,60

TOTALE RESIDUI ATTIVI	375.321,90	12.075,04
RESIDUI PASSIVI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2020 E PRECEDENTI	58.292,80	27.569,20
RESIDUI PASSIVI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2021	590.369,93	29.311,47
TOTALE RESIDUI PASSIVI	648.662,73	56.880,67

Verificato che è necessario variare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione, esercizio 2021, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato derivante dalle reimputazioni delle entrate e delle spese, come da allegato D della delibera che è parte integrante del provvedimento;

Verificato ancora che è necessario variare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2022-2024 al fine di consentire la re-imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31.12.2021 ed il correlato adeguamento al FPV, come da allegato E della delibera che è parte integrante del provvedimento

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2 nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati;

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate il Revisore dei conti esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Ayas, lì 5 aprile 2022

Il Revisore dei conti

